



**COMUNE
DI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA**
(Provincia di Treviso)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU)¹**

¹ Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/06/2020

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali	3
Art. 3 – Determinazione dei valori delle aree fabbricabili	3
Art. 4 – Inagibilità	4
Art. 5 – Versamenti	4
Art. 6 – Accertamento dell'imposta.....	4
Art. 7 - Rimborsi	5
Art. 8 - Accertamento con adesione	5
Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....	5
Art. 10 – Entrata in vigore	5

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Sernaglia della Battaglia dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della L. 160/2019;
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali

1. È equiparata all'abitazione principale per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 3 – Determinazione dei valori delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta comunale può approvare periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori medi orientativi di mercato delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. I valori di cui al precedente comma 2, non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
4. Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui la deliberazione di Giunta Comunale si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

Art. 4 – Inagibilità

1. Sono considerati inagibili i fabbricati di fatto non utilizzati che risultano oggettivamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo per l'integrità fisica o per la salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado conservativo e/o strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3 lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

Art. 5 – Versamenti

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è inferiore ad euro dodici.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per l'anno 2020, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati entro i termini eventualmente differiti dalla Giunta Comunale per particolari situazioni.

Art. 6 – Accertamento dell'imposta

1. Il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori

- interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
3. Il Funzionario responsabile del tributo su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo;
 4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi moratori nella misura del tasso d'interesse legale nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione;
 5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
 6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.

Art. 7 - Rimborsi

1. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro dodici per ciascuna annualità.
2. Sulle somme da rimborsare vengono corrisposti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 8 - Accertamento con adesione

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D. Lgs. n. 218 del 19/06/1997 limitatamente alle aree edificabili ed ai fabbricati di categoria "D" sprovvisti di rendita.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della nuova IMU sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e del DGPR 2016/679.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020